

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 165 DEL 22/02/2016

OGGETTO: Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali di cui alla D.G.R. n. 1673/2014 e s.m.i. Adeguamento al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal . 01/03/2016

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Antonio Bartolini

Richiamata la D.G.R. n. 1673 del 15 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, concernente il *'Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali'* in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti i decreti legislativi del 15 giugno 2015, n. 80 e n. 81 attuativi della Legge delega n. 183/2014 di riforma del lavoro che introducono novità alla disciplina del lavoro a tempo parziale;

Ritenuto opportuno, in base alla esperienza dei primi mesi di applicazione del disciplinare in oggetto introdurre alcune integrazioni/precisazioni relative a:

- tempi di concessione della trasformazione e del reintegro tempo pieno per i soggetti aventi diritto al rapporto di lavoro a tempo parziale;
- modifiche in itinere della prestazione lavorativa;
- previsione nel contratto individuale di clausole che consentano, per particolari e contingenti esigenze di servizio, di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
- rinvio alla struttura dirigenziale competente dell'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare dell'Allegato 2 *'Disciplina dei principali istituti contrattuali e giuridici in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale'*, in quanto trattasi di documento a carattere tecnico-gestionale, non attinente alle competenze della Giunta regionale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, l'art. 12 che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare come da Allegato A) gli adeguamenti al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e le integrazioni al Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali, di cui alla D.G.R. 1673/2014 e s.m. e i., come descritti nel documento istruttorio;
- 3) di rinviare ad apposito provvedimento dirigenziale eventuali modifiche e integrazioni della *'Disciplina dei principali istituti contrattuali e giuridici in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale'* (Allegato 2 al Disciplinare vigente);
- 4) di stabilire che gli adeguamenti e le integrazioni contenute nel Disciplinare di cui al punto 2), sono applicati dalla data di efficacia del presente provvedimento;

- 5) di dare mandato al Servizio competente in amministrazione del personale di divulgare le disposizioni contenute nel Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale e curare gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali di cui alla D.G.R. n. 1673/2014 e s.m.i. Adeguamento al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

I decreti legislativi n. 80 e 81 emanati il 15 giugno 2015, attuativi della Legge delega n. 183/2014 di riforma del lavoro (il cosiddetto '*Jobs Act*') hanno introdotto alcune novità nella disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e si rivolgono sia al lavoro pubblico che a quello privato.

Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha modificato, con gli articoli da 4 a 12, le norme sul rapporto di lavoro a tempo parziale, sostituendo integralmente il D.Lgs 61/2000, abrogato dall'art. 55.

Le disposizioni del decreto 81/2015 si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma *'ove non diversamente disposto'* e *'con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2* (percentuale di prestazione richiedibile e maggiorazioni della retribuzione per il lavoro supplementare) e 6 (modalità di applicazione delle clausole elastiche e maggiorazioni) e *art. 10* (Sanzioni) e, *comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia'* (art. 12).

Le nuove disposizioni normative richiedono un adeguamento del Disciplinare regionale del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla D.G.R. 1673/2014 e s. m. e i. (d'ora in avanti "Disciplinare"), benché non tutte le novità introdotte dal D.lgs. 81/2015 abbiano un impatto sul medesimo.

Si fa riferimento in particolare al decadere della distinzione tra le tipologie orizzontale, verticale e mista come era prevista dal D.lgs. 61/2000, dove era presente anche la differenziazione tra lavoro supplementare per il part-time orizzontale e lavoro straordinario per il part-time verticale e misto. Tali classificazioni, riprese anche dal CCNL 14/09/2000 (art. 5 e 6) del Comparto Regioni-Enti Locali tuttora vigente, di fatto favoriscono un'applicazione più sistematica del rapporto di lavoro in regime di part-time agevolando anche l'applicazione degli istituti normativi e contrattuali.

Le nuove norme introdotte dai decreti attuativi 80 e 81 della Legge 183/2014, per le quali si rende necessario un adeguamento della disciplina regionale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono le seguenti:

- **Diritto alla trasformazione.** Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale è esteso ai soggetti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (art. 8, comma 3 del D.lgs. 81/2015) e alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (art. 24, comma 6 del D.lgs. 80/2015).
- **Priorità alla trasformazione.** Analogamente a quanto riportato al punto precedente, la priorità alla trasformazione viene estesa ai dipendenti che abbiano il coniuge, i figli o i genitori affetti da 'gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti'. Scompare inoltre la percentuale di invalidità pari al 100% che prima era richiesta per il convivente con totale o permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92 (art. 8, comma 4 del D.lgs. 81/2015).
- **Trasformazione in luogo del congedo parentale.** Il dipendente può richiedere, per una sola volta, la trasformazione a tempo parziale in luogo del congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001, per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento (articolo 8, comma 7). In tal caso il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta (art. 8, comma 7 del D.lgs. 81/2015).

In base alla esperienza del primo anno di applicazione del Disciplinare è emersa l'esigenza di introdurre delle integrazioni/precisazioni, per completezza di contenuto, quali:

- l'esplicita indicazione che per i soggetti detentori del diritto al rapporto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione e il reintegro a tempo pieno sono concessi in tempi più brevi (massimo 15 giorni, anziché 60 giorni);
- la precisazione che la modifica in itinere per il part-time verticale e misto si riferisce non solo alla durata e alla tipologia ma anche all'articolazione sulla settimana/mese/anno;
- la possibilità di prevedere nel contratto individuale clausole che consentano una maggiore flessibilità, in linea con le previsioni del recente D.Lgs. 81/2015, tenuto conto che nell'applicazione concreta del part-time si sono verificate esigenze di servizio tali da rendere necessaria, in accordo con il dipendente, la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, fermo restando l'orario di lavoro individuale previsto contrattualmente;
- il rinvio alla struttura dirigenziale competente dell'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare dell'Allegato 2 *'Disciplina dei principali istituti contrattuali e giuridici in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale'*, in quanto trattasi di documento a carattere tecnico-gestionale, non attinente alle competenze della Giunta regionale.

Per quanto detto sopra, di seguito sono illustrate nel dettaglio le modifiche proposte al testo del Disciplinare (Allegato A):

Art. 1 (Oggetto e aspetti generali), comma 2: sostituzione del riferimento al D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 con il riferimento al ***'D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81'***.

Art. 3 (Contingente), comma 2:
 lettera b) Dopo *'affetti da patologie oncologiche'* è aggiunta la frase: ***'o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti'***;

lettera c) è eliminata la frase *'alla quale è stata riconosciuta una invalidità pari al 100%'; 'con totale o permanente inabilità lavorativa'* è sostituita con ***'con totale e permanente inabilità lavorativa'***.

Art. 4 (Motivi della trasformazione), comma 1:

lettera a) dopo *'affetto patologia oncologica'* è aggiunta la frase ***'nonché da grave patologia cronico-degenerativa ingravescente ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ovvero sia una dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80'***

Aggiunta ***lettera d) 'in luogo del congedo parentale, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 15 giugno 2015'***.

Art. 7 (Durata e articolazione della prestazione lavorativa), comma 1: sostituzione di *'articolazioni orarie'* con ***'articolazioni temporali'***.

Aggiunti i seguenti commi:

4. Nel contratto individuale del rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere pattuite clausole per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa a fronte di contingenti e improrogabili esigenze di servizio.

5. Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare all'Amministrazione e al dipendente la richiesta di variazione di cui al comma 4 con preavviso di due giorni, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

Art. 10 (Trattamento giuridico, economico e previdenziale) *'nell'Allegato 2 della presente disciplina'* è sostituito dalla frase: **'con apposita disciplina adottata con determinazione dirigenziale della struttura regionale competente'**.

Art. 11 (Istanza di trasformazione)

Comma 1: è aggiunta la frase **'Per coloro che richiedono la trasformazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettere a) e d) l'Amministrazione dà corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza'**.

Comma 3: alla lettera e) dopo *'parte integrante della trasformazione'* è eliminata la frase **'ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1 della presente disciplina'**.

Aggiunte le lettere:

'f) il visto del responsabile della struttura di appartenenza, preventivamente acquisito dal dipendente interessato, qualora l'istanza di trasformazione sia presentata per le motivazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a)'.

'g) nel caso di trasformazione presentata in luogo del congedo parentale, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. relative a quanto previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151'.

Art. 12 (Diritto alla trasformazione e titoli di precedenza), comma 1: dopo *'affetto da patologia oncologica'* è aggiunto il seguente periodo: **'nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs del 15 giugno 2015, n. 81. Hanno altresì diritto alla trasformazione le dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 80'**.

Art. 13 (Stipula del contratto di lavoro a tempo parziale, decorrenza, periodo di validità), comma 3: dopo *'ivi compreso il parere'* è aggiunto **'o il visto'**; inserito **'di norma,'** dopo *'ed inoltrata'*.

Aggiunto il comma **'4. Per i soggetti che hanno fatto richiesta di trasformazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), il contratto di lavoro a tempo parziale ha durata pari al periodo di congedo parentale spettante'**.

Art. 15 (Modifiche in itinere) comma 1: è aggiunta la frase **'e, limitatamente al part time verticale o misto, dell'articolazione (settimana/mese/anno) della prestazione lavorativa'**.

Art. 16 (Reintegro a tempo pieno)

Comma 4: dopo *'Ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1'*, è aggiunto **'e dei soggetti con rapporto di lavoro a tempo parziale attivato in luogo del congedo parentale'**.

Comma 5: dopo 'L'Amministrazione concede il reintegro anticipato a tempo pieno' è inserito: '**di norma,**'; dopo 'entro 60 giorni dall'istanza di cui al comma 2', aggiunta la seguente frase: '**ad eccezione dei soggetti di cui al comma 4 per i quali il reintegro a tempo pieno è concesso entro 15 giorni dall'istanza**'.

Perugia, li 09/02/2016

L'istruttore
Margherita Spagliccia

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 09/02/2016

Il responsabile del procedimento
Francesca Cersosimo

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ


Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 10/02/2016

Il dirigente di Servizio
Adele Lamoglie

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali di cui alla D.G.R. n. 1673/2014 e s.m.i. Adeguamento al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 10/02/2016

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio, tutela e promozione della salute, programmazione e organizzazione sanitaria, ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare..

OGGETTO: Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale regionale delle categorie professionali di cui alla D.G.R. n. 1673/2014 e s.m.i. Adeguamento al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 19/02/2016

Assessore Antonio Bartolini

FIRMATO
